



Comune di Tadasuni

Provincia di Oristano

C.A.P. 09080 – Via San Michele s.n.c.

P.I. 00074760950 - www.comune.tadasuni.or.it ☎ 0785 50047 - Fax 0785 50176 – e.mail tadasuni@tiscali.it

Indirizzo p.e.c. protocollo@pec.comune.tadasuni.or.it

Ordinanza n. 4 del 09 luglio 2015

DISCIPLINA DEGLI ORARI PER LE ATTIVITÀ ACCESSORIE DI INTRATTENIMENTO DEI PUBBLICI ESERCIZI E DISPOSIZIONI INERENTI IL RISPETTO DELLA QUIETE PUBBLICA.

IL SINDACO

PRESO ATTO degli inconvenienti derivanti dall'inquinamento acustico causato in parte anche dalla liberalizzazione degli orari e dei giorni di apertura dei pubblici esercizi e di altre attività produttive;

VALUTATA l'esigenza di ridurre il disagio provocato da rumori soprattutto nelle ore notturne, derivanti in particolare da emissioni sonore, tenendo tuttavia presenti anche le esigenze dell'utenza dei locali pubblici;

VISTA la Legge quadro in materia di inquinamento acustico n. 447/1995;

VISTO l'art. 9 delle direttive emanate dalla Regione Sardegna con riferimento alla legge n 5 del 18/05/2006;

VISTO il D.P.C.M. 14/11/1997, che stabilisce i limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno;

VISTO il D.P.C.M. n. 215 del 16/04/1999: Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi;

VISTO il D.Lgs. 267 del 18/08/2000, Testo Unico Enti Locali;

VISTI:

- il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 "riforma sulla disciplina del commercio";
- l'art. 9 del TULPS (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), e il R.D. 18/06/1931 n. 773;
- la legge 24/11/1981 n. 689 "modifiche al sistema panale e depenalizzazione";
- l'art. 8, comma 3 della legge 7/08/1990 n. 241 e ss.mm.ii;

RILEVATO che consolidata giurisprudenza legittima il ricorso da parte del Sindaco ad adottare ordinanze in materia di inquinamento acustico;

RITENUTO di dover intervenire con misure mirate ad una maggiore prevenzione dei fenomeni che compromettono la qualità e la salubrità dell'ambiente, mediante l'adozione di idoneo provvedimento a tutela della salute pubblica, dell'igiene e della sanità ambientale;

ORDINA

Con effetto immediato, al fine di evitare, e contenere entro limiti tollerabili l'eventuale disturbo causato dalle attività di somministrazione di alimenti e bevande, circoli ricreativi, attività di intrattenimento e similari, che siano osservate le seguenti disposizioni:

1. fatto salvo il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente sopra richiamata, ogni attività sonora svolta sia all'interno che all'esterno degli esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande, dei circoli privati e di tutti i locali muniti di licenza ex art. 86, commi le 2 del TULPS, proveniente da karaoke, strumenti musicali, jukebox, radio, apparecchiature stereo ed ogni altro strumento idoneo a produrre emissioni acustiche, non deve essere percepita all'esterno del locale oltre i seguenti orari:

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| dal 1° ottobre al 15 giugno | |
| giorni feriali | fino alle ore 24:00 |
| giorni prefestivi | fino alle ore 01:00 |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| dal 16 giugno al 30 settembre | |
| giorni feriali | fino alle ore 24:00 |
| giorni prefestivi | fino alle ore 02:00 |

2. altresì sarà cura del titolare, o del gestore, evitare che, oltre gli orari indicati, la permanenza di persone all'interno del locale comporti rumori, suoni o chiasso in genere percepibili all'esterno.

3. la violazione alle disposizioni del presente provvedimento è punita con le sanzioni amministrative previste dalla legge 24/11/1981 n. 689;

4. in attuazione dell'art. 9, comma 3, della legge 25/08/1991 n. 287, l'attività è sospesa da 3 (tre) a 15 (quindici) giorni, qualora allo stesso esercente vengano contestate due violazioni alle disposizioni contenute nella presente ordinanza;

5. sono fatte salve le sanzioni penali previste dagli artt. 659 e 660 del codice penale;

DISPONE

La pubblicazione all'albo pretorio online del Comune. Copia della presente ordinanza viene trasmessa:

1. ai titolari di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande del Comune;
2. alla Polizia Locale;
3. alla Stazione Carabinieri di Ghilarza;
4. alla Compagnia Carabinieri di Ghilarza;
5. alla Prefettura e Questura di Oristano.

Avverso il presente provvedimento, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione, può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna, oppure in via alternativa, entro il termine di 120 giorni al Presidente della Repubblica;

Tadasuni, 09/07/2015

**IL SINDACO
MAURO PORCU**

